

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1712 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano facilmente accedere ai dati sui contratti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE quando il piano di risoluzione applicabile o il piano di risoluzione di gruppo prevedono l'adozione di azioni di risoluzione in relazione a un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, tali autorità dovrebbero imporre che gli enti o le entità mantengano continuamente una serie minima di informazioni su tali contratti. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le autorità competenti o le autorità di risoluzione di richiedere l'inserimento di ulteriori informazioni nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari e di imporre tali obblighi ad altri enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE quando necessario per garantire una programmazione completa ed efficace.
- (2) È opportuno definire chiaramente l'insieme minimo di informazioni che gli enti o le entità interessati devono includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari. Ciò non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di utilizzarlo come modello o di prescrivere il formato in cui le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse entro i termini fissati nella richiesta.
- (3) A scanso di dubbi, l'obbligo imposto agli enti o alle entità interessate di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di chiedere le informazioni necessarie ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dell'articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari

1. L'autorità competente o l'autorità di risoluzione impone che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE tenga una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede l'adozione di azioni di risoluzione in relazione all'ente o all'entità interessata nel caso siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione.
2. Ove necessario per garantire una programmazione completa ed efficace, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1 agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che non sono contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata

1. Un ente o un'entità che ha l'obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari a norma dell'articolo 1 mantiene continuamente in tale documentazione l'insieme minimo di informazioni di cui all'allegato per ciascun contratto finanziario.
2. Su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 mette a disposizione e trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste sui contratti finanziari entro i termini fissati nella richiesta.
3. Se un campo di informazioni di cui all'allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario e l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 può dimostrarlo all'autorità competente o all'autorità di risoluzione, le informazioni relative a tale campo sono escluse dall'obbligo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata

	Campo	Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari
Sezione 1 — Parti del contratto finanziario		
1	Data e ora della registrazione	Data e ora di immissione nel registro.
2	Tipo di identificativo (ID) della controparte segnalante	Tipo di codice utilizzato per identificare la controparte segnalante.
3	Identificativo della controparte segnalante	Codice unico (identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile) che identifica la controparte segnalante.
4	Tipo di identificativo dell'altra controparte	Tipo di codice utilizzato per identificare l'altra controparte.
5	Identificativo dell'altra controparte	Codice unico (LEI, se disponibile) che identifica l'altra controparte del contratto finanziario. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente in maniera coerente.
6	Denominazione della controparte segnalante	Denominazione sociale della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto.
7	Domicilio della controparte segnalante	Indicazione della sede sociale, comprendente indirizzo completo, città e Stato, della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è identificata con il LEI, questo campo può essere lasciato vuoto.
8	Paese dell'altra controparte	Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza.
9	Legge applicabile	Indicare la legge che disciplina il contratto finanziario.
10	Riconoscimento contrattuale — poteri di svalutazione e di conversione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi soggetti all'obbligo della clausola contrattuale ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE)	Clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro.
11	Riconoscimento contrattuale — Sospensione dei diritti di recesso (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi)	Clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce il potere dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro di sospendere i diritti di recesso. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro.

	Campo	Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari
12	Riconoscimento contrattuale — Poteri di risoluzione (solo per i contratti disciplinati dal diritto di paesi terzi)	Clausola contrattuale, se esiste, mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce il potere dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro di applicare poteri di risoluzione diversi da quelli di cui ai campi 10 e 11. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro.
13	Linee di business principali	Indicare a quale o a quali linee di business principali si riferisce il contratto finanziario, se del caso.
14	Valore del contratto	Uso della valutazione del contratto finanziario in base ai prezzi di mercato o ad un modello in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e sua segnalazione in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per le negoziazioni compensate utilizzare la valutazione della controparte centrale.
15	Valuta della valutazione	Valuta utilizzata per la valutazione del contratto finanziario.
16	Data e ora della valutazione	Data e ora dell'ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l'ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento.
17	Tipo di valutazione	Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale.
18	Costituzione di garanzia reale	Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. Se il contratto finanziario è soggetto agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, fornire informazioni sulla costituzione della garanzia secondo i predetti obblighi.
19	Garanzia per portafoglio	Indicare se la garanzia reale è stata costituita sulla base di un portafoglio. Per «portafoglio» si intende che la garanzia reale è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione.
20	Codice della garanzia per portafoglio	Se la garanzia reale è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante.
21	Margine iniziale fornito	Valore del margine iniziale fornito dalla controparte segnalante all'altra controparte. Laddove il margine iniziale sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale fornito per il portafoglio.
22	Valuta del margine iniziale fornito	Specificare la valuta del margine iniziale fornito.
23	Margine di variazione fornito	Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, fornito dalla controparte segnalante all'altra controparte. Laddove il margine di variazione sia fornito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione fornito per il portafoglio.

	Campo	Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari
24	Valuta del margine di variazione fornito	Specificare la valuta del margine di variazione fornito.
25	Margine iniziale ricevuto	Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Laddove il margine iniziale sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale ricevuto per il portafoglio.
26	Valuta del margine iniziale ricevuto	Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto.
27	Margine di variazione ricevuto	Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Laddove il margine di variazione sia ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione ricevuto per il portafoglio.
28	Valuta del margine di variazione ricevuto	Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto.
Sezione 2a — Tipo di contratto finanziario		
29	Tipo di contratto finanziario	Classificare il contratto finanziario conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE.
30	Identificativo del contratto finanziario	Identificativo unico della negoziazione se il contratto finanziario è soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione. Per qualsiasi altro contratto finanziario, identificativo assegnato dalla controparte segnalante.
Sezione 2b — Dati sull'operazione		
31	Data di efficacia	Data alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia.
32	Data di scadenza	Data originaria di scadenza del contratto finanziario segnalato. La cessazione anticipata non è registrata in questo campo.
33	Data di cessazione	Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto finanziario segnalato. Lasciare in bianco se identica alla data di scadenza.
34	Diritto di recesso	Indicare se il diritto di recesso dell'altra controparte in virtù del contratto finanziario segnalato è fondato sull'insolvenza o sulla situazione finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione. Se è inclusa in un accordo quadro e si applica a tutte le negoziazioni soggette a detto accordo quadro, tale clausola contrattuale può essere registrata a livello di accordo quadro.
35	Tipo di accordo quadro	Indicare il riferimento al nome del pertinente accordo quadro, se utilizzato per il contratto finanziario segnalato (ad esempio ISDA Master Agreement, Master Power Purchase and Sale Agreement, International ForEx Master Agreement, European Master Agreement o altro accordo quadro locale).

	Campo	Descrizione delle informazioni da includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari
36	Versione dell'accordo quadro	Indicare l'anno della versione dell'accordo quadro utilizzato per l'operazione segnalata, se del caso (ad esempio, 1992, 2002, ...).
37	Accordo di netting	Se il contratto finanziario è parte di un accordo di netting ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 98, della direttiva 2014/59/UE, riferimento univoco dell'accordo di netting.
38	Tipo di passività/credito	Indicare se le passività derivanti dal contratto finanziario sono: <ul style="list-style-type: none"> — integralmente escluse dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; — parzialmente escluse dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; — non escluse dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Sezione 2c — Compensazione		
39	Obbligo di compensazione	Indicare se il contratto finanziario segnalato appartiene a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto finanziario.
40	Compensato	Indicare se la compensazione ha avuto luogo.
41	Data e ora della compensazione	Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.
42	Controparte centrale	Se il contratto finanziario è stato compensato, indicare il codice unico della controparte centrale che lo ha compensato.
43	Infragrupo	Indicare se il contratto finanziario è stato concluso nel quadro di un'operazione infragrupo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.